

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE  
"Lagattaturchina Teatro Eventi"**

**Art. 1**

È costituita una associazione denominata "**Lagattaturchina Teatro Eventi**"

**Art. 2**

L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione ha per scopo:

1. La pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali, artistiche, espressive, motorie e ludiche, con particolare attenzione alle arti sceniche;
2. Offrire attività di socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del benessere e dell'armonico sviluppo individuale e collettivo, secondo un ideale di educazione permanente;
3. Promuovere e valorizzare l'aggregazione e i linguaggi giovanili, per contrastare il disagio delle giovani generazioni;

L'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1. Promozione, organizzazione e gestione di laboratori in ambito teatrale, performativo, musicale, artistico-pittorico e manipolativo, proposti in spazi idonei e in manifestazioni pubbliche e private;
2. Produzione e allestimento di spettacoli teatrali, reading, musical, concerti e qualsiasi altra forma di spettacolo dal vivo;
3. Promozione, organizzazione e gestione di attività di animazione ed aggregazione rivolte a famiglie, bambini/e e ragazzi/e, volte a favorire un armonico sviluppo educativo;
4. Gestione e utilizzo di spazi come teatri, sale prove, sale da concerto, studi di registrazione, luoghi per proiezioni e spettacoli;
5. Partecipazione ad eventi culturali, festival, rassegne, convegni, manifestazioni, concorsi, mostre, seminari, conferenze, iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura artistica e teatrale, ed organizzazione, realizzazione e promozione degli stessi;
6. Produzione e distribuzione di materiale audiovisivo che completi e promuova le attività dell'Associazione (video di spettacoli, documentari, cortometraggi, videoclip, radiodrammi, podcast, audiolibri e altre forme di contenuti multimediali);
7. Realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale;
8. Svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento in campo teatrale (workshop di recitazione, regia, drammaturgia, scenografia, illuminotecnica, sartoria teatrale e riguardanti tutti gli altri ambiti connessi alle arti sceniche);
9. Collaborazione con Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, al fine di proporre iniziative di scambio e di cooperazione per lo sviluppo della cultura teatrale;
10. Creazione e gestione di punti di incontro per offrire agli associati spazi per il tempo libero inclusivi, accoglienti e accessibili, al fine di effettuare scambi culturali, con particolare riguardo al teatro e al cinema, alla musica, al folclore, all'arte;
11. Promozione occasionale di raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, per il conseguimento dei propri scopi.
12. L'associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività - anche commerciale purché marginale e strumentale agli scopi istituzionali - che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione.

*Andrèlla...*

**Art. 3**

L'associazione ha sede in Italia, a Roma, in Via del Gran Paradiso 92.

È facoltà dell'assemblea riunita in sede ordinaria deliberare circa la variazione della sede associativa entro il comune di Roma, senza che ciò comporti modifica statutaria. Con delibera del consiglio direttivo potranno inoltre essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

**PATRIMONIO****Art. 4**

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

**ASSOCIATI****Art. 5**

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

**Art. 6**

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a quattro mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 7**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall'assemblea.



## ASSEMBLEA

### Art. 8

Gli associati formano l'assemblea, che è l'organo sovrano dell'associazione, con applicazione del principio del voto singolo.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione

L'assemblea si radunerà almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e dell'eventuale bilancio o rendiconto preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
- alla nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione potrà essere effettuata per mezzo di strumenti di comunicazione elettronica (telefax, posta elettronica, sito internet) o mediante avviso reso pubblico nei locali dell'associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato soggetto collettivo ha diritto ad un rappresentante con diritto di voto nell'assemblea.

Delle riunioni di assemblea viene redatto il verbale a cura del presidente e di un Segretario.

## AMMINISTRAZIONE

### Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra i soci o gli associati dei soci, rispettando il principio dell'eleggibilità libera degli organi amministrativi. Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio o rendiconto preventivo e del bilancio o rendiconto consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese

*Subine M. P. P.*

ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo al suo interno può conferire deleghe specifiche ai singoli consiglieri, in particolare per gestire i rapporti con gli istituti finanziari; al suo interno può nominare un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, o comunicazione elettronica (telefax, posta elettronica), inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e da un Segretario.

#### PRESIDENTE

##### **Art. 10**

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

##### **Art. 11**

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

#### BILANCIO

##### **Art. 12**

L'esercizio si chiude al 31 maggio di ogni anno. Entro il 30 settembre il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 maggio l'eventuale bilancio preventivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

##### **Art. 13**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

*Andrzejka Jucen*

NORMA DI CHIUSURA

**Art. 14**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Elisa Buffi  
Giuseppe La Coana  
Roberto Palmieri  
Violetta Rossi  
Adriano Maffei



